

INCA CGIL Nazionale

Legge 104 - Giro di vite sui permessi per assistere i disabili gravi

Una legge su misura per ridurre diritti e tutele



Giro di vite su chi potrà usufruire dei permessi per assistere le persone disabili gravi. Il "collegato lavoro" alla manovra finanziaria 2009 (ddl 1167-b), modifica, infatti, tra le altre cose, anche l'art. 33 della legge 104/92. Il provvedimento ha stabilito che, a condizione che la persona disabile non sia ricoverata a tempo pieno, i parenti e gli affini entro il terzo grado potranno usufruire dei permessi per l'assistenza solo se gli altri familiari hanno compiuto 65 anni d'età, sono affetti da patologie invalidanti, sono deceduti o mancanti. La legge resta invariata invece per il coniuge, i genitori e i parenti entro il secondo grado. Altra modifica apportata: nella scelta della sede di lavoro si può far valere la vicinanza al domicilio della persona da assistere e non più a quello del lavoratore.

E ancora: "il diritto a fruire dei tre giorni di permesso mensile retribuito non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona disabile, mentre per l'assistenza al figlio con handicap grave il diritto è riconosciuto a entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente", si legge nel testo approvato. Per i genitori di bambini di età inferiore ai tre anni rimangono invariate le disposizioni precedenti. Inoltre sono scomparsi dalla normativa i requisiti di assistenza esclusiva e continuativa richiesti, in precedenza, nel caso il lavoratore non fosse convivente con la persona disabile. Tutti quelli che non rientrano in questa casistica, e che finora hanno fruito dei permessi grazie alla precedente normativa, si vedranno revocare le agevolazioni concesse.

Secondo il nuovo testo, poi, il datore di lavoro o l'inps possono richiedere controlli, mentre le pubbliche amministrazioni devono comunicare al

dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio i nominativi dei dipendenti cui sono accordati i permessi in base alla legge 104, se sono fruiti da parenti per l'assistenza di una persona disabile (e allora serve anche il suo nome) o dal lavoratore disabile stesso e il monte ore o giorni di permesso fruito da ciascun lavoratore nel corso dell'anno e per ciascun mese. Lo scopo? Istituire una banca di dati (nel rispetto della privacy) che consenta di avere il quadro della spesa sostenuta dallo Stato per questo genere di benefici.

Tra le altre novità introdotte dal "collegato lavoro" 2010 ci sono, infine, le deleghe al governo per la ridefinizione del pensionamento anticipato per chi svolge lavori usuranti, la realizzazione del "polo salute e sicurezza" in sinergia con l'Inail, la riforma degli ammortizzatori sociali, la certificazione per via telematica delle assenze dal lavoro per malattia (viene abbandonato il certificato su carta per fare posto a quello on line che il medico dovrà inviare all'Inps), la facoltatività del tentativo di conciliazione nelle controversie individuali di lavoro e in particolare dell'arbitrato (che diventa così volontario) e la possibilità di assolvere agli obblighi scolastici con il contratto di apprendistato.

Permessi ex legge 104/92

Applicazione della legge n. 183/10: precisazioni dell'INPS



Le lavoratrici e i lavoratori che sino al 23 novembre 2010 hanno fruito legittimamente dei permessi, a causa di un dispositivo di legge (L. n. 183/10) entrato in vigore il 24 novembre che ha modificato alcuni requisiti, potrebbero subire disagi dovuti alla sospensione del pagamento dei permessi per verifica dei nuovi requisiti.

L'Inps, così come da messaggio n. 1740/11, prevede, infatti, di recuperare direttamente o tramite l'azienda i pagamenti successivi al 24 novembre 2010 sino alla data dell'invio della comunicazione al lavoratore, in caso di assenza dei requisiti prescritti.

I lavoratori e le lavoratrici che beneficiano dei permessi ex legge 104/92 riceveranno quindi una lettera dall'inps con la richiesta di chiarimenti rispetto

al beneficio di cui godono.

E' molto probabile che i datori di lavoro, non appena ricevuta copia della lettera inviata al lavoratore, sospendano il diritto del lavoratore ai permessi o, in alternativa, ne permettano la fruizione tramutandola in giorni di ferie.

Le sedi del patronato Inca presenti su tutto il nostro territorio possono informare i lavoratori e le lavoratrici ancora più dettagliatamente e inoltrare la documentazione necessaria nel rispetto della scadenza previsto dall'Istituto previdenziale (31 marzo).